



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126;

VISTA la delibera della Conferenza Stato – città ed autonomie locali adottata nella seduta del 5 agosto 2008 con la quale è stato approvato lo schema d'accordo, condiviso dal Tavolo Tecnico di lavoro con le modifiche concordate nel corso della medesima seduta

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'articolo 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, si applicano i criteri di cui al comma 4 del citato articolo 1, di seguito definiti:

- a) *l'efficienza della riscossione* è determinata dalla media triennale risultante dall'importo dell'ICI riscosso sia in conto competenza che in conto residui nel triennio 2004-2006, rapportato all'importo degli accertamenti ICI di competenza nel medesimo triennio 2004-2006, sulla base delle certificazioni del conto del bilancio già trasmesse al Ministero dell'interno;
- b) *il rispetto del patto di stabilità* opera una distinzione fra comuni soggetti alla disciplina del patto di stabilità nell'anno 2007, comuni non soggetti, in quanto con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, e comuni esclusi in quanto i relativi organi politici risultavano commissariati ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- c) *i piccoli comuni* sono quelli con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti.

2. L'applicazione di ogni singolo criterio comporta l'attribuzione di un punteggio con le modalità di seguito indicate:

- a) ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione superiore del 4 per cento rispetto al valore medio nazionale è attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione inferiore del 4 per cento è attribuito un punteggio pari a -1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione compreso fra + 4 per cento e - 4 per cento è attribuito un punteggio pari a zero;



Al Ministro dell'Interno

- b) ai comuni tenuti al rispetto del patto di stabilità nell'anno 2007, che hanno conseguito l'obiettivo per il medesimo anno, è assegnato il punteggio pari a 1; a quelli che non hanno rispettato il patto viene assegnato il punteggio pari a - 1. Agli altri comuni non soggetti alla disciplina del patto o esclusi a seguito di commissariamento è attribuito un punteggio pari a zero. I relativi dati saranno comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, competente in materia di patto di stabilità;
- c) ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti è attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è assegnato un punteggio pari a zero.

3. In applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, i comuni potranno conseguire l'attribuzione di un punteggio complessivo che varia da un minimo di - 2 ad un massimo di + 2.

Art. 2

1. Ai comuni che hanno riportato un punteggio compreso tra - 2 e zero, è applicata una riduzione pari a :

- a) *meno* 4 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a - 2;
b) *meno* 2,5 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a - 1;
c) *meno* 1 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a zero.

2. Tali percentuali di riduzione sono applicate al minore gettito attestato da ciascun comune e, con il relativo importo, è costituito un fondo che è distribuito ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che hanno conseguito un punteggio complessivo pari a + 1 e + 2.

3. Il 60 per cento del fondo è riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +2; il 40 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di + 1.

4. Le risorse del fondo sono attribuite ai comuni aventi titolo sulla base di parametri di proporzionalità ottenuti:

- dal rapporto tra la quota del 60 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio + 2;
- dal rapporto tra la quota del 40 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio + 1.



Il Ministro dell'Interno

Art. 3

1. In attesa della certificazione entro aprile 2009, attestante il minor gettito ICI abitazione principale 2008, l'applicazione dei cennati criteri di rimborso concerne l'intera somma stanziata e tiene conto, ai fini della seconda attribuzione delle risorse – da trasferire ai comuni entro il 15 dicembre – del primo acconto già erogato ai comuni con decreto del Ministro dell'interno del 19 giugno 2008.

Art. 4

1. I criteri di rimborso si applicano anche ai comuni delle Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e a quelli delle province autonome di Trento e Bolzano. I rimborsi sono disposti – ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 - direttamente a favore delle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 5

1. Per ulteriori profili operativi, trova applicazione *l'allegato tecnico recante metodologia ed esempio di calcolo* approvato nella seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 5 agosto 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 AGO. 2008

IL MINISTRO
Roberto Maroni